



Data 31 OTT. 2017

Protocollo N° 453750/177.00.09.00

Class. 101.01.14Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Informativa sulla realizzazione di miglioramenti fondiari in merito alla possibilità di estendere il campo di applicazione della Legge Regionale n. 44/1982 recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava" a terreni sommersi interessati da attività di molluschicoltura.

Federazione regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto

protocollo.odafveneto@conafpec.it

e. p.c. AVEPA – Sede Centrale
PADOVA
protocollo@cert.avepa.it

ARPAV Treviso
daptv@pec.arpav.it

ANCI Veneto
anciveneto@pec.it

ANBI Veneto
unionevenetabonifiche@legalmail.it

Direzione Difesa del Suolo
U.O. Geologia

Facendo seguito alla nota di codesta Federazione del 14 settembre u.s., prot. 277, si espongono le seguenti indicazioni che si evidenziano in ragione delle risposte che questa Direzione regionale ha dato alla richiesta specifica formulata da due Società agricole operanti nelle lagune rodigine anche nelle attività di molluschicoltura e che esprimono e rendono evidente quanto stabilito nei termini del parere espresso sulle richieste richiamate in oggetto.

La legge regionale n. 44/1982, recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava", al quinto comma, dell'articolo 2, dispone "Non può considerarsi attività di cava l'escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali la cui regolamentazione spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, nonché alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo idraulico dei corsi d'acqua stessi".

Sotto tale profilo ed, altresì, rispetto alla determinazione dell'oggetto, viene in rilievo che le sistemazioni di specchi acquei ricompresi all'interno delle lagune di Caleri, in Comune di Rosolina e di Porto Tolle (RO), rientrano tra le competenze dell'autorità idraulica, che nel caso specifico è



l'Ufficio Provinciale del Genio Civile di Rovigo, che provvede al rilascio delle autorizzazioni, nonché alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo idraulico delle stesse lagune, così come disposto anche dalla stessa legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

Quanto detto va considerato alla luce che questi particolari ambiti costieri richiedono di essere mantenuti nel tempo attraverso un'azione continua e coordinata, anche correlata ad interventi sulla rete idraulica lagunare strettamente interconnessa, completata da una costante attività di sorveglianza e di gestione degli specchi acquei e dei manufatti di regolazione, nonché dall'attività di monitoraggio dei principali parametri ambientali che caratterizzano questi particolari corpi idrici costieri e dall'analisi del loro comportamento idrodinamico sulla base di un'adeguata modellistica matematica.

Ancorché appaia irrilevante la fonte di finanziamento, si evidenzia che analoghi interventi di vivificazione delle lagune venete realizzati nel recente passato nell'ambito dei programmi integrati mediterranei (PIM), o sostenute da iniziative regionali, hanno seguito un iter autorizzativo che ha comportato, fra l'altro, l'acquisizione del parere della Commissione Consultiva Regionale decentrata o delle Commissioni Tecniche regionali Ambiente e/o Lavori Pubblici, proprio in ordine alla complessità e fragilità degli ambiti interessati e delle competenze specifiche facenti capo alle Amministrazioni interessate.

Tale attività amministrativa pregressa costituisce imprescindibile riferimento autorizzativo al riguardo delle opere in oggetto.

Le notazioni su esposte sembrano assumere tanto maggior valore con riferimento alla sinergia che ogni singolo intervento proposto deve garantire per incrementare e mantenere l'effetto di vivificazione complessivo dell'intera area lagunare in argomento.

Al riguardo, infine, si richiama il Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, approvato con Decreto del 15 luglio 2016, n.173 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dove all'articolo 5, punto 2, si dispone "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove costituita, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura".

A disposizione per ogni utile collaborazione, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Andrea Comacchio

Ufficio Tutela e sviluppo
del territorio rurale
Ispettore U.P.G. Ignazio Pinton
041 – 2795573